



TRIBUNALE DI LODI

Il Tribunale di Lodi riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Elena Giuppi	Presidente
dott.ssa Ada Cappello	Giudice rel. ed est.
dott.ssa Giulia Isadora Loi	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso sottoscritto dal debitore, depositato in data 25/09/2020, avanti al Tribunale di Prato con cui **Easy Group s.r.l.**, con sede legale in Prato, via Dei Confini n. 32, rappresentata e difesa dall'avv. Nunzia Marilù Morgese, ha proposto una domanda di concordato preventivo contestualmente chiedendo, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., la concessione del termine massimo di legge per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

rilevato che con provvedimento dell'8.2.2021 il Tribunale di Prato ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Milano;

rilevato che con provvedimento dell'11.3.2021 il Tribunale di Milano ha rilevato che, per mero errore materiale, il fascicolo è stato trasmesso al Tribunale di Milano anziché al Tribunale di Lodi, presso il cui circondario rientra la sede effettiva della società, sita in San Zenone sul Lambro, via dell'Artigianato n. 20, disponendo la trasmissione del fascicolo della procedura alla Cancelleria del Tribunale di Lodi;

ritenuta la competenza di questo Giudice a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove sussiste la sede effettiva della ricorrente (San Zenone sul Lambro, via dell'Artigianato n. 20) ricompreso nel circondario del Tribunale di Lodi;

preso atto che la domanda di concordato è stata comunicata al Pubblico Ministero e pubblicata nel registro delle imprese;

rilevato che la ricorrente ha prodotto l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

ritenuto che da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo;

rilevato che la società debitrice non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

ritenuto che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine da fissare nei giorni indicati in dispositivo, tenuto conto della pendenza delle procedure prefallimentari R.G. 18/2021, 19/2021 e 25/2021);

rilevato che vanno disposti specifici obblighi informativi periodici, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, comma 6, 1.fall.

1) concede alla società ricorrente termine di **60 giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della definitiva proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

2) nomina commissario giudiziale, con i poteri indicati dall'art. 161 l.f., il **dott. Italo Bruno Vergallo** il quale provvederà alla vigilanza e alla redazione del parere ad ogni relazione, nei successivi trenta giorni, il tutto con particolare riferimento a quanto indicato al successivo paragrafo 3), nonché alla verifica sull'attività svolta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

3) dispone che la società ricorrente comunichi a mezzo p.e.c al commissario giudiziale, e depositi in cancelleria, ogni trenta giorni una breve relazione informativa ed esplicativa redatta dal suo legale sulla gestione corrente, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino, fatta salva l'avvertenza che gli atti di straordinaria amministrazione, soggetti a preventiva autorizzazione, che possono essere compiuti sono solo quelli urgenti, che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori salvo, ricorrendone le condizioni, quanto disposto dall'art.182, quinquies, 4° co., l.f., e che occorre specifica autorizzazione del Tribunale anche per contrarre finanziamenti;

5) manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito;

6) dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire il fascicolo al G.R. non appena il ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva produzione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra;

7) dispone la comunicazione degli atti al P.M. sede.

Lodi, 30 marzo 2021

Il Presidente

Dott.ssa Elena Giuppi

Il Giudice est.

Dott.ssa Ada Cappello